



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-AMBIENTE

ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO

N. 4 del 01/04/2026

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2026.

IL SUB COMMISSARIO

VISTA la Circolare Prefettizia n°2552 del 08/01/2026 e in riferimento alle iniziative sinergiche di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio della Provincia di Lecce attraverso l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale;

DATO ATTO CHE:

- sono presenti nel territorio comunale aree e terreni che versano in grave stato di abbandono per negligenza e trascuratezza dei proprietari, i quali hanno permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce favorendo, tra l'altro, il proliferare di ratti e di altre specie animali;
- è necessario che vengano adottati, senza indugio i provvedimenti opportuni a prevenire possibili incendi di sterpaglie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, nonché prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbacce di ogni genere che possono determinare il verificarsi di degrado igienico-ambientale;
- è opportuno dare la dovuta informazione ai cittadini, che valga ad evitare durante la corrente stagione estiva, la propagazione degli incendi nelle campagne e terreni incolti ricadenti nell'ambito del territorio comunale, atteso che tali aree sono facili esca e strumento di propagazione del fuoco;

Visto il T.U. delle leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii;

Vista la l.n. 225 del 24 febbraio 1992, così come modificata con L. 100/2012;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998;

Vista la L.R. n. 18 del 30 Novembre 2000;

Visto la L. n. 353 del 21 Novembre 2000;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Vista la L.R. n. 7 del 10/03/2014;
Vista la L.R. n.38 del 12/12/2016;
Vista la L.R. 53/2019;
Vista la L.R. 1/2023;
Visto l'art. 650 del Codice Penale;
Visto il D.Lgs. 01 del 02/01/2018;
Vista la normativa legislativa e regolamentare in materia di incendi boschivi;

RENDE NOTO

che, nello specifico, la richiamata Legge Regionale n.38/2016 recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” fissa particolari prescrizioni e divieti in determinati periodi dell'anno di cui si riportano gli articoli specifici;

Articoli specifici della Legge Regionale n°38/2016:

Art. 2 Bruciatura - divieti.

1. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

Art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Art. 4 Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie.

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

Art. 5 Divieti.

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

2. È vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al Reg. reg. 26 febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge n. 3267/1923).

Art. 6 Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche.

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di

erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 7 Obblighi di gestori di attività ad alto rischio.

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Art. 8 Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali.

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

In riferimento a quanto su esposto

ORDINA

1. ai proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di procedere, senza indugio, a tutte le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la ripulitura delle suddette aree, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
2. a tutti i cittadini, Società, Enti pubblici e privati è fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella succitata LEGGE REGIONALE N°38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

AVVERTE

La violazione di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale o delle altre leggi e regolamenti generali e speciali in materia, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del citato D.P.G.R. n. 266/2018, (divieti su aree a rischio di incendio boschivo), saranno punite a norma dell'art. 10, comma 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e le prescrizioni previsti dalla L.R. 38/2016 (obbligo di realizzare delle fasce protettive e Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali), si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016 nonché delle altre disposizioni di Leggi vigenti. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti dalla citata L.R. n.38/2016, (interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti), si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i; Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto D.P.G.R. n. 242/2017 e dalla L.R. n.38/2016, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

AVVERTE, inoltre, CHE

- 1) ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e a pascolo, ricadenti nell'ambito di tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto

di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi stabiliti della Legge Regionale n.38/2016 e della presente ordinanza;

- 2) i proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno quindici metri e , comunque tale assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere delle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio,
- 3) è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali, su tutto il territorio regionale nel periodo previsto dalla Legge Regionale n.38/2016 nonché della presente ordinanza;
- 4) i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori.

5) All'interno delle aree boscate e in prossimità è VIETATO:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivo;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare i razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri pericoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinale, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi o nelle discariche abusive è reato penale.

INVITA

- I cittadini a segnalare immediatamente situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree;
- in caso di avvistamento di incendio a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: 1515 Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) – 115 Vigili del Fuoco -112 Carabinieri – 0833/858110 Comando di Polizia Municipale di Porto Cesareo, per dare l'allarme e fornire le indicazioni necessarie.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e al sito istituzionale del Comune, con allegato il contenuto della Legge Regionale n. 38/2026, e della L.R. 53/2019 nonché la trasmissione a:

1. Prefettura di Lecce
2. Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;
3. Provincia di Lecce
4. Capitaneria di Porto – Gallipoli e Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo;
5. Associazione Legambiente – Circolo di Porto Cesareo;
6. Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
7. Carabinieri Forestali (ex corpo Forestale dello Stato);
8. Comando Provinciale Vigili del Fuoco
9. Consorzio di Bonifica di Arneo -Nardo'
10. Comando Polizia Locale – Porto Cesareo
11. Comando stazione Carabinieri – Porto Cesareo
12. Comando Tenenza Guardia di Finanza – Porto Cesareo

La massima divulgazione e la diffusione della presente ordinanza, anche mediante pubblica affissione.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni della notificazione o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione o pubblicazione. Si dà atto che il Responsabile del Servizio inerente l'istruttoria del presente procedimento è l'ing. Antonio Luciano Pezzuto, cui è demandato il controllo della regolarità tecnica ai sensi dell'art.147/bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SUB COMMISSARIO
f.to **Dott. Vincenzo Calignano**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente